Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 20 luglio 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 1270.

Istituzione di scuole tecniche commerciali statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle Scuole tecniche commerciali già in atto, per ragioni di servizio, con i relativi organici, dal 1° *ottobre* 1952;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1952 vengono istituite:

a) una scuola tecnica commerciale statale in Este (Padova);

b) una scuola tecnica commerciale statale in Sapri (Salerno);

c) una scuola tecnica commerciale statale in Tortona (Alessandria);

d) una scuola tecnica commerciale statale in Torre Annunziata (Napoli);

e) una scuola tecnica commerciale statale in Trani (Bari)

f) una scuola tecnica commerciale statale in Ventimiglia (Imperia).

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso ciascuna delle suddette scuole sono indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, allegate al presente decreto e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli artt. 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

I contributi a carico dello Stato per il mantenimento delle scuole suddette sono fissati nella misura indicata nella tabella *G* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Alla spesa necessaria al funzionamento delle scuole di cui all'art. 1 del presente decreto verrà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1952-53.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1953

EINAUDI

SEGNI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1954
Atti del Governo, registro n. 84, *foglio n.* 91. — CARLOMAGNO

TABELLA A

Tabella organica della Scuola tecnica commerciale di Este

NUMERO DEI CORSI COMPLETI: UNO

I. — *Personale direttivo e insegnante*

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE COSTITUENTI LA CATTEDRA O L'INCARICO	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direzione con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
2. Cultura generale (italiano, storia e geografia)	1	—	Nelle classi del corso
3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	1	—	Nelle classi del corso
4. Scienze naturali e fisica, merceologia	—	1	
5. Prima lingua straniera	—	1	
6. Seconda lingua straniera	—	1	
7. Calligrafia	—	1	
8. Dattilografia	—	1	
9. Stenografia	—	1	
10. Religione	—	1	

II. — *Personale amministrativo e di servizio*

Qualifica:			
1. Segretario economo	1	—	
2. Bidelli	—	2	

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

NB. — Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali della scuola tecnica, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

TABELLA *B*

Tabella organica della Scuola tecnica commerciali di Sapri

NUMERO DEI CORSI COMPLETI: UNO

I. — *Personale direttivo e insegnante*

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE COSTITUENTI LA CATTEDRA O L'INCARICO	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direzione con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
2. Cultura generale (italiano, storia e geografia)	1	—	Nelle classi del corso
3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	1	—	Nelle classi del corso
4. Scienze naturali e fisica, merceologia	—	1	
5. Prima lingua straniera	—	1	
6. Seconda lingua straniera	—	1	
7. Calligrafia	—	1	
8. Dattilografia	—	1	
9. Stenografia	—	1	
10. Religione		1	

II. — *Personale amministrativo e di servizio*

Qualifica		
1. Segretario economo	1	—
2. Bidelli	—	2

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

NB. — Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali della scuola tecnica, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

TABELLA C

Tabella organica della Scuola tecnica commerciale di Torre Annunziata

NUMERO DEI CORSI COMPLETI · UNO

I. — *Personale direttivo e insegnante*

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE COSTITUENTI LA CATTEDRA O L'INCARICO	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direzione con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
2. Cultura generale (italiano, storia e geografia)	1	—	Nelle classi del corso
3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	1	—	Nelle classi del corso
4. Scienze naturali e fisica, merceologia	—	1	
5. Prima lingua straniera	—	1	
6. Seconda lingua straniera	—	1	
7. Calligrafia	—	1	
8. Dattilografia	—	1	
9. Stenografia	—	1	
10. Religione	—	1	

II. — *Personale amministrativo e di servizio*

Qualifica:			
1. Segretario economo	1	—	
2. Bidelli	—	2	

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

NB. — Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali della scuola tecnica, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

TABELLA *D*

Tabella organica della Scuola tecnica commerciale di Tortona

NUMERO DEI CORSI COMPLETI: UNO

I. — *Personale direttivo e insegnante*

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE COSTITUENTI LA CATTEDRA O L'INCARICO	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direzione con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
2. Cultura generale (italiano, storia e geografia)	1	—	Nelle classi del corso
3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	1	—	Nelle classi del corso
4. Scienze naturali e fisica, merceologia	—	1	
5. Prima lingua straniera	—	1	
6. Seconda lingua straniera	—	1	
7. Calligrafia	—	1	
8. Dattilografia	—	1	
9. Stenografia	—	1	
10. Religione	—	1	

II. — *Personale amministrativo e di servizio*

Qualifica:		
~~1. Segretario economo~~	1	—
2. Bidelli	—	2

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

NB. — Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali della scuola tecnica, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

TABELLA *E*

Tabella organica della Scuola tecnica commerciale di Trani

NUMERO DEI CORSI COMPLETI: UNO

I. — *Personale direttivo e insegnante*

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE COSTITUENTI LA CATTEDRA O L'INCARICO	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direzione con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
2. Cultura generale (italiano, storia e geografia)	1	—	Nelle classi del corso
3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	1	—	Nelle classi del corso
4. Scienze naturali e fisica, merceologia	—	1	
5. Prima lingua straniera	—	1	
6. Seconda lingua straniera	—	1	
7. Calligrafia	—	1	
8. Dattilografia	—	1	
9. Stenografia	—	1	
10. Religione	—	1	

II. — *Personale amministrativo e di servizio*

Qualifica:		
1. Segretario economo	1	—
2. Bidelli	—	2

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

NB. — Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali della scuola tecnica, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

TABELLA F

Tabella organica della Scuola tecnica commerciale di Ventimiglia

NUMERO DEI CORSI COMPLETI UNO

I. — *Personale direttivo e insegnante*

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE COSTITUENTI LA CATTEDRA O L'INCARICO	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Direzione con l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre di ruolo (1)	1	—	
2. Cultura generale (italiano, storia e geografia)	1	—	Nelle classi del corso
3. Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	1	—	Nelle classi del corso
4. Scienze naturali e fisica, merceologia	—	1	
5. Prima lingua straniera	—	1	
6. Seconda lingua straniera	—	1	
7. Calligrafia		1	
8. Dattilografia	—	1	
9. Stenografia	—	1	
10. Religione	—	1	

II. — *Personale amministrativo e di servizio*

Qualifica:			
1. Segretario economo	1	—	
2. Bidelli	—	2	

(1) Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

NB. — Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali della scuola tecnica, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

TABELLA *G*

Prospetto dei contributi per il funzionamento delle scuole tecniche commerciali istituite a decorrere dal 1° ottobre 1952

S C U O L E	Contributo annuo
Scuola tecnica commerciale di Este	5.130.000
Scuola tecnica commerciale di Sapri	5.130.000
Scuola tecnica commerciale di Tortona	5.130.000
Scuola tecnica commerciale di Torre Annunziata	5.130.000
Scuola tecnica commerciale di Trani	5.130.000
Scuola tecnica commerciale di Ventimiglia	5.130.000

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. **1271**.

Istituzione di istituti tecnici nautici statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli Istituti tecnici nautici già in atto, per ragioni di servizio, con i relativi organici, dal 1° ottobre 1952;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti, a decorrere dal 1° ottobre 1952:

a) un Istituto tecnico nautico statale per macchinisti e capitani in Brindisi;

b) un Istituto tecnico nautico statale per macchinisti in Riposto;

c) la sezione « capitani » presso l'Istituto tecnico nautico statale di Procida, istituito con regio decreto 16 ottobre 1910, n. 1973.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso ciascuno dei suddetti Istituti sono indicati nelle tabelle *A, B, C,* allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella *D* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto verrà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1952-53.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1953

EINAUDI

SEGNI — PELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 90. — CARLI

TABELLA *A*

Tabella organica dell'Istituto tecnico nautico di Brindisi

SEZIONI: *Macchinisti* e *Capitani* (2 corsi quinquennali completi)

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo di insegnare
1. Preside senza insegnamento	1	—	
2. Lettere italiane .	2	—	Nella II, III, IV, V classe di ciascun corso
3. Storia e geografia	2	—	In tutte le classi di ciascun corso
4. Matematica e disegno geometrico	2	—	Matematica nella II, III, IV classe di ciascun corso; disegno geometrico nella I e II classe di ciascun corso
5. Lingua francese .	1	—	In tutte le classi dei due corsi
6. Lingua inglese . .	1	—	In tutte le classi di un corso e in due classi dell'altro corso
7. Fisica, elementi di chimica, misure elettriche . .	1	—	In tutte le classi dei due corsi
8. Macchine, disegno di geometria descrittiva, disegno di macchine, elementi di macchine, meccanica applicata	2	—	In tutte le classi dei due corsi
9. Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale .	1	—	In tutte le classi dei due corsi
10. Astronomia e navigazione, meteorologia e oceanografia	1	—	Nelle classi della sezione capitani
11. Lettere italiane	—	1	
12. Geografia commerciale . . .	—	1	Da affidarsi ad uno dei titolari di storia e geografia
13. Matematica	—	1	
14. Lingua inglese	—	1	
15. Scienze naturali e igiene navale .	—	1	
16. Diritto ed economia	—	1	
17. Religione	—	1	
18. Esercitazioni marinaresche	—	1	Da affidarsi ad insegnanti tecnici pratici
19. Esercitazioni di telegrafia e radiotelegrafia	—	1	Da affidarsi ad insegnanti tecnici pratici
20. Esercitazioni di officina	—	1	Da affidarsi ad insegnanti tecnici pratici

Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

TABELLA *B*

Tabella organica dell'Istituto tecnico nautico di Riposto

SEZIONE: *Macchinisti* (1 corso quinquennale completo)

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre di ruolo ordinario	Cattedre di R. S. T.	Incarichi retribuiti	Classi nella quali il titolare ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza senza insegnamento	1	—	—	
2. Lettere italiane	—	1	—	Nella II, III, IV, V classe del corso
3. Storia e geografia	1	—	—	In tutte le classi del corso
4. Matematica e disegno geometrico	1	—	—	Matematica nella II, III, IV classe del corso; disegno geometrico nelle classi del corso
5. Fisica. Elementi di chimica. Misure elettriche	1	—	—	In tutte le classi del corso
6. Macchine. Disegno di macchine. Disegno di geometria descrittiva	1	—	—	In tutte le classi del corso
7. Macchine. Disegno di macchine. Meccanica applicata	—	1	—	In tutte le classi del corso
8. Lettere italiane	—	—	1	
9. Scienze naturali	—	—	1	
10. Matematica	—	—	1	
11. Lingua francese	—	—	1	
12. Lingua inglese	—	—	1	
13. Attrezzature e manovra. Elementi di costruzione navale	—	—	1	
14. Religione	—	—	1	
15. Esercitazioni marinaresche	—	—	1	Da affidarsi a insegnanti tecnici pratici
16. Esercitazioni di telegrafia e radiotelegrafia	—	—	1	Da affidarsi a insegnanti tecnici pratici
17. Esercitazioni di officina	—	—	1	Da affidarsi a insegnanti tecnici pratici

Gli insegnanti di ruolo ordinario e quelli di ruolo speciale transitorio sono tenuti a completare l'orario fino a un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

TABELLA C

Tabella organica dell'Istituto tecnico nautico di Procida

SEZIONI: *Macchinisti e Capitani* (2 corsi quinquennali completi)

Materie o gruppo di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo di insegnare
1. Preside senza insegnamento	1	—	
2. Lettere italiane	2	—	Nella II, III, IV, V classe di ciascun corso
3. Storia e geografia	2	—	In tutte le classi di ciascun corso
4. Matematica e disegno geometrico	2	—	Matematica nella II, III, IV classe di ciascun corso; disegno geometrico nella I e II classe di ciascun corso
5. Lingua francese	1	—	In tutte le classi dei due corsi
6. Lingua inglese	1	—	In tutte le classi di un corso e in due classi dell'altro corso
7. Fisica, elementi di chimica, misure elettriche	1	—	In tutte le classi dei due corsi
8. Macchine, disegno di geometria descrittiva, disegno di macchine, elementi di macchine, meccanica applicata	2	—	In tutte le classi dei due corsi
9. Attrezzatura e manovra, elementi di costruzione navale	1	—	In tutte le classi dei due corsi
10. Astronomia e navigazione, meteorologia e oceanografia	1	—	Nelle classi della sezione capitani
11. Lettere italiane	—	1	
12. Geografia commerciale	—	1	Da affidarsi ad uno dei titolari di storia e geografia
13. Matematica	—	1	
14. Lingua inglese	—	1	
15. Scienze naturali e igiene navale	—	1	
16. Diritto ed economia	—	1	
17. Religione	—	1	
18. Esercitazioni marinaresche		1	Da affidarsi ad insegnanti tecnici pratici
19. Esercitazioni di telegrafia e radiotelegrafia	—	1	Da affidarsi ad insegnanti tecnici pratici
20. Esercitazioni di officina	—	1	Da affidarsi ad insegnanti tecnici pratici

Gli insegnanti di ruolo ordinario sono tenuti a completare l'orario fino a un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

NB. — La presente tabella organica sostituisce quella annessa al regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1973.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

TABELLA D

Prospetto dei contributi per il funzionamento degli Istituti tecnici nautici statali istituiti a decorrere dal 1° ottobre 1952

ISTITUTI	Contributo annuo	*Annotazioni*
Istituto tecnico nautico statale per capitani e macchinisti di Brindisi	17.880.000	
Istituto tecnico nuatico statale per macchinisti di Riposto	10.000.000	
Istituto tecnico nautico statale per capitani e macchinisti di Procida	17.880.000	

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1953, n. **1272.**

Autorizzazione all'Istituto delle Suore di « San Giuseppe » di Novara ad acquistare un immobile.

N. 1272. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto delle Suore di « San Giuseppe » di Novara viene autorizzato ad acquistare un immobile destinato ad uso diretto quale casa di cura marina per le suore ammalate e per gli altri fini propri dell'Ente.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 82. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. **466.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Madonna di Loreto, in località Limiti del comune di Greccio (Rieti).

N. 466. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Rieti in data 1° luglio 1951, integrato con postilla, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna di Loreto, in località Limiti del comune di Greccio (Rieti), e il beneficio parrocchiale viene autorizzato ad accettare alcune donazioni consistenti in vari appezzamenti di terreno situati in Rieti.

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 50. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. **467.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in parrocchia della Curazia di San Martino Vescovo, in comune di Zuclo (Trento).

N. 467 Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 9 novembre 1951, integrato con postilla 20 novembre 1953, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia di San Martino Vescovo, in comune di Zuclo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 68. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. **468.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS.ma Trinità, in Forlì.

N. 468. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS.ma Trinità, in Forlì, e la Chiesa parrocchiale suddetta viene autorizzata ad accettare un legato consistente in alcuni buoni novennali per il valore nominale di un milione di lire.

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 196. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954, n. 469.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma della Neve, in Cutrofiano (Lecce).

N. 469. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma della Neve, in Cutrofiano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 195. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954.

Nomina di referendari del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei nel concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, di cui al decreto Presidenziale 11 agosto 1952;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, le successive modificazioni ed il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Viste le leggi 24 maggio 1951, n. 392 e 25 giugno 1952, n. 990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I signori Piroso dott. Francesco, magistrato di tribunale e Santoni-Rugiu dott. Mario, magistrato di tribunale, sono nominati, nello stesso ordine, referendari del Consiglio di Stato a decorrere dal 1° aprile 1954.

Ai predetti sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di lire 1.825.000, oltre le integrazioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1954
Registro n. 91 Presidenza, foglio n. 38. — FLAMMIA

(3389)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954.

Sostituzione del presidente della Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Debito pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 74 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, con il quale il senatore Giustino Valmarana è stato nominato presidente della Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Debito pubblico, per la corrente legislatura;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del senatore Giustino Valmarana, nominato Sottosegretario di Stato per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il senatore Mario Zotta, membro della Commissione di vigilanza sull'amministrazione del Debito pubblico, per la corrente legislatura parlamentare, è nominato presidente della Commissione stessa, in sostituzione del senatore Giustino Valmarana, nominato Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1954
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 174. GRIMALDI

(3513)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 1954.

Sostituzione di un componente il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1949, col quale è stato costituito presso il Ministero dell'interno a termini dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli atti relativi a conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Visto il successivo decreto in data 5 luglio 1951, con il quale è stata modificata la composizione del Comitato anzidetto costituito presso il Ministero dell'interno;

Vista la lettera 23 gennaio 1954, n. 100597/101408, con la quale il Ministero del tesoro ha proposto che il rag. Giuseppe Sonetti venga nominato componente, quale rappresentante dello stesso Ministero, del suindicato Comitato, in sostituzione del rag. Vincenzo Foti collocato a riposo;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Sonetti è chiamato a far parte, quale rappresentante del Ministero del tesoro, del Comitato sopra specificato, in sostituzione del rag. Vincenzo Foti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1954
Registro n. 10 Interno, foglio n. 11

(3391)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1954.

Sostituzione di un membro in seno al Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 18 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile stesso anno, n. 92, relativo alla costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la nomina, tra i membri, del dott. Giuseppe Nicoletti, quale delegato del Ministero del commercio con l'estero;

Ritenuto che, in seguito all'avvenuto decesso del dott. Giuseppe Nicoletti, direttore generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni, occorre provvedere alla sostituzione del medesimo;

Vista la nomina del dott. Francesco Turano a direttore generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni;

Decreta:

Il dott Francesco Turano, direttore generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, è nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Giuseppe Nicoletti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1954

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1954
Registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 189. — SCIACCA

(3445)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1954.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Latina n. 7109 in data 3 aprile 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Ranucci Erasmo, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione provinciale degli agricoltori), in quanto dimissionario da tale incarico, con il dottor Valli Antonio, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ranucci Erasmo è sostituito con il dott. Valli Antonio, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(3428)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1954.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Vicenza ad istituire e gestire due succursali dei propri Magazzini generali principali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Visti altresì il regolamento sui Magazzini generali, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e la legge 12 maggio 1930, n. 685;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1951, che autorizza il Consorzio agrario provinciale di Vicenza a istituire e gestire in Vicenza, viale Mazzini nn. 13 - 15 un Magazzino generale per merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista la domanda presentata il 18 novembre 1953 dal predetto Consorzio per essere autorizzato a istituire e gestire due succursali del Magazzino generale succitato, l'una in Camisano Vicentino e l'altra in Thiene, da adibire esclusivamente alla conservazione e stagionatura dei formaggi tipo Asiago, Vezzena e Reggiano;

Visto il parere espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza con la nota n. 853 del 1° gennaio 1954;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Vicenza è autorizzato a istituire e gestire due succursali dei propri Magazzini generali principali di Vicenza, site l'una in Camisano Vicentino, via Vittorio Veneto n. 1 e l'altra in Thiene, via Vittorio Veneto n. 3, da adibirsi esclusivamente all'immagazzinamento, conservazione e stagionatura dei formaggi tipo Asiago, Vezzana e Reggiano.

Art. 2.

Ai depositi di merce effettuati nelle succursali autorizzate con il precedente articolo, si applicano il regolamento in vigore pel Magazzino generale principale di

Vicenza, approvato con il decreto Ministeriale 7 giugno 1951 su citato, e la tariffa approvata con il medesimo decreto Ministeriale per il formaggio grana reggiano (L. 250 al quintale-mese), peraltro divisa e riferita per tutti i detti tipi di formaggi (Asiago, Vezzana e Reggiano), a quindicine, nella misura, cioè, di L. 125 per quintale e per quindicina solare indivisibile.

La predetta tariffa s'intende comprensiva dei diritti sia di entrata che di uscita, come pure dei compensi di lavorazione di stagionatura e dei diritti di assicurazione.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza è incaricata di vigilare sull'esatta applicazione del regolamento e del tariffario di cui al precedente art. 2, e, in genere, sul funzionamento dei Magazzini generali gestiti in provincia di Vicenza dal Consorzio agrario.

Precedentemente all'entrata in funzione delle succursali, autorizzate col presente decreto, dovrà dal Consorzio agrario provinciale di Vicenza, risultare opportunamente integrata, in base all'effettivo valore attuale della moneta, la cauzione di cui all'art. 2 del regolamento sui Magazzini generali 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 5 luglio 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(3407)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1954.

Revoca del decreto Ministeriale 16 luglio 1946, concernente il divieto di caccia e la cattura della marmotta in tutto il territorio della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, col quale venivano vietate, in tutto il territorio della provincia di Cuneo e fino a nuova disposizione, la caccia e la cattura della marmotta;

Vista la delibera del Comitato provinciale della caccia di Cuneo in data 22 marzo 1954, con la quale si propone la revoca di detto divieto;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 16 luglio 1946, col quale venivano vietate, in tutto il territorio della provincia di Cuneo, la caccia e la cattura della marmotta, fino a nuova disposizione, viene revocato a tutti gli effetti di legge, a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1954

p. *Il Ministro*: VETRONE

(3441)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 433 del 6 luglio 1954, riguardante i contributi per collaudo e per ispezioni degli ascensori e dei montacarichi.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 433 del 6 luglio 1954, ha adottato la seguente decisione:

Contributi per collaudo e per ispezioni degli ascensori e dei montacarichi.

A parziale modifica delle norme impartite con il provvedimento n. 92 del 9 luglio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1948), i contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e modificata con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1356, sono stabiliti a decorrere dal 1° agosto 1954, nella seguente misura:

a) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (categoria *A*)	L. 5.000
per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto)	» 2.300
b) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categoria *B*)	» 5.000
per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto)	» 2.300
c) collaudo di primo impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico o scarico (categoria *C*)	» 3.000
per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto)	» 2.100
d) collaudo di primo impianto dei montacarichi a motore adibiti al trasporto di sole cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a kg. 25 (categoria *D*)	» 2.500
per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto)	» 1.600
e) collaudo di primo impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (categoria *E*)	» 6.100
per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto)	» 3.000

(3514)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 maggio 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mario Paparo, Console onorario del Perù a Catanzaro.

(3450)

In data 15 giugno 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Leonhard Unsold, Console onorario di Germania a Messina.

(3451)

In data 15 giugno 1954 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. James Smith Rooke, Console di Gran Bretagna a Milano.

(3452)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica industriale presso la Facoltà d'ingegneria della Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà d'ingegneria della Università di Padova, è vacante la cattedra di « chimica industriale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3522)

Vacanza della cattedra di economia e politica agraria presso la Facoltà di agraria della Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria della Università di Palermo, è vacante la cattedra di « economia e politica agraria » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3523)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di due progetti di varianti al piano di ricostruzione di Recco

Con decreto Ministeriale 14 luglio 1954, n. 2526, sono stati approvati, previa decisione sulle opposizioni presentate e con lo stralcio di cui alle premesse, due progetti di varianti al piano di ricostruzione di Recco, vistati in una planimetria in scala 1:1000 e due in scala 1:2000.

Per l'esecuzione delle varianti è stato assegnato lo stesso termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato fino all'8 marzo 1959.

(3518)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al Collegio dei commissari della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 giugno 1954, i poteri conferiti ai signori comm. Arturo Paolella, avv. Beniamino Degni e dott. Ferdinando Bilotti, componenti del Collegio commissariale governativo della Società anonima cooperativa « Consorzio intercomunale del latte » con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 19 giugno al 31 dicembre 1954.

(3463)

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di lavoro « La Gru », con sede in Bagnoli (Napoli) e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 maggio 1954, è stato revocato, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di lavoro « La Gru », con sede in Bagnoli (Napoli) costituita con atto in data 18 novembre 1946 dal dott. Clemente De Rosa, notaio in Napoli ed è stato nominato commissario governativo l'avv. Teodorico Stendardo

(3464)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Saccardi Donatello, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 46-FI.

(3487)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 luglio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	—	—
» Genova	624,80	639,50
» Milano	624,80	638,75
» Napoli	624,75	641,90
» Palermo	—	—
» Roma	624,77	639,25
» Torino	—	—
» Trieste	624,80	—
» Venezia	624,82	639 —

Media dei titoli del 19 luglio 1954

Rendita 3,50 % 1906	63 —
Id. 3,50 % 1902	62,70
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	93,425
Redimibile 3,50 % 1934	79,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,675
Id. 5 % 1936	91,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 19 luglio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,78
1 dollaro canadese	» 639 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,40

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto *A*)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Ric. Red. 5% Serie 62	15090	5.000 —	Cella Roberto fu Carlo, dom. in Velletri (Roma).	Cella Roberto fu Carlo, *minore sotto la patria potestà della madre Albani Fanny vedova Cella*, dom. in Velletri (Roma).
P. R. 3,50% (1934)	256664	840 —	Rimini Anna fu *Eugenio*, minore sotto la patria potestà della madre Calef Vittoria fu Samuele vedova Rimini *Eugenio*, dom. a Milano, con usufrutto a questa ultima.	Rimini Anna fu *Girolamo Eugenio*, minore sotto la patria potestà della madre Calef Vittoria fu Samuele vedova Rimini *Girolamo Eugenio*, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima.
B. T. N. 5% Serie 5a	1029	100 —	Del Vecchio *Aldo* fu Michelangelo minore sotto la tutela di Del Vecchio Teresa fu Michelangelo, domiciliata in Manfredonia (Foggia).	Del Vecchio *Giuseppe Aldo* fu Michelangelo, ecc., come contro.
B. T. N. 5% Serie 6a	1478	25 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (1960)	1131	30.000 —	Silvestrini Anna, Sergio, Silvio e *Domenico* fu Vincenzo, minori, sotto la patria potestà della madre Aluigi Santina fu Vittorio vedova Silvestrini.	Silvestrini Anna, Sergio, Silvio e *Domenica* fu Vincenzo, ecc., come contro.
B. T. N. 4% (1951) Serie A-I	3507	320 —	Gambino Grazia di Sebastiano moglie di *Lo Presti* Giuseppe, vincolata per dote.	Gambino Grazia di Sebastiano moglie di *Presti* Giuseppe, vincolato per dote.
Rend. 5% (1935)	230612	2.750 —	Camilli Lucia fu Remo, minore, sotto la patria potestà della madre Baldassarri Annunziata fu *Gaspare* vedova Camilli, dom. in Roma.	Camilli Lucia fu Remo, minore, sotto la patria potestà della madre Baldassarri Annunziata fu *Luigi* vedova Camilli, dom. in Roma.
Id.	8479	2.305 —	Zari *Chiara (chiamata Rina)* fu Fermo, moglie di Conti Pietro, dom. in Milano, vincolata per dote.	Zari *Clara Marianna Luigia* fu Fermo, ecc., come contro.
P. R. 3,50% (1934)	518358	136,50	Quarra Federico fu Carlo, dom. a Roma, con usufutto a *Rosso Angiolina* fu Maurizio vedova Quarra Carlo, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a *Rossi Angela Maria* fu Maurizio vedova Quarra Carlo, dom. a Torino.
Rend. 5% (1935)	150863	2.685 —	De Rosis *Angela* di Scipione moglie di Conidi Vincenzo fu Francesco, dom. a Catanzaro, vincolata per dote.	De Rosis *Maria Angelina* di Scipione, ecc., come contro.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3025) Roma, addì 15 giugno 1954 *Il direttore generale*: SALIMEI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Fermo e Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), della estensione di ettari 700 circa, delimitati dai confini sono indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

est: strada nazionale adriatica;
ovest: strada vicinale di fonte di Palme;
sud: fosso del Molinetto;
nord: nuova strada fronteggiante il fiume Ete Vivo.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), dell'estensione di ettari 1940, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

da Isola del Gran Sasso, fiume Mavone fino alla cima del monte Corno; confine con la provincia di L'Aquila; crinale del Brancastello e di monte Palombo; strada della Pineta fino a San Pietro; mulattiera per Isola Gran Sasso fino al fiume Mavone.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Lugnano in Teverina (Terni), dell'estensione di ettari 700, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: mulattiera che dal fosso Pescara, all'altezza di C. Tronco Moscione per Faccarina conduce alla località rione Ranti;

est: proseguimento della mulattiera da rione Ranti per Croce San Paolo, La Cesa, fino al raggiungimento della strada provinciale di Lugnano-Attigliano, a quota 295;

sud: strada comunale che dalla strada provinciale Lugnano-Attigliano, passando per Puntano, il Troncone, Archignano, fino al raggiungimento della linea ferroviaria Orte-Firenze;

ovest: linea ferroviaria Orte-Firenze, dalla località Archignano, fino all'incontro col fosso Pescara; fosso Pescara fino al raggiungimento della località C. Tronco Moscione.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Serra Sant'Abbondio (Pesaro), dell'estensione di ettari 350 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

sud-ovest: strada che dalla Croce della Serra (Sant'Abbondio) conduce al Convento dei monaci dell'Avellana;

sud-est: dal convento dei monaci dell'Avellana, a monte Valcanale;

nord: da monte Valcanale alla Croce della Serra.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Boscomarengo (Alessandria), dell'estensione di ettari 458, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale Quattro Cascine;

est: strada provinciale Torino-Genova;

sud: strada comunale della Levata o via Emilia;

ovest: ferrovia Alessandria-Genova; strada comunale Borgata-Donna-Alessandria.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Ozzano Emilia (Bologna), dell'estensione di ettari 349, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: rio della Noce e strada comunale dalla località Noce a Casa Fumarina;

est: strada comunale e scorciatoia da Casa Fumarina a Cà del Vento;

sud: strada comunale da Cà del Vento a Casella;

ovest: strada comunale da Casella alla località Noce.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), dell'estensione di ettari 2000, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal centro abitato di Mosciano Sant'Angelo, strada comunale stazione di Mosciano; vecchia strada nazionale Giulianova-Teramo; strada comunale fosso Ceco; confine tenimento di Bellante; strada provinciale per Mosciano Sant'Angelo.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nei comuni di Montegranaro, Monte Urano e Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno), della estensione di ettari 860, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dalla fonte Cisterna, strada vicinale fino a raggiungere la strada provinciale Montegranaro-Sant'Elpidio; detta strada provinciale Sant'Elpidio-Monte Urano; ancora strada provinciale Monte Urano-Montegranaro fino alla fonte Cisterna.

(3380)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1954, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal dottor Ciancio Giuseppe, segretario capo nel ruolo amministrativo delle Intendenze di finanza, avverso il provvedimento del Ministero delle finanze n. 8194 del 26 maggio 1952, con il quale gli veniva negata la differenza fra l'indennità di missione liquidatagli in base al grado da lui rivestito durante il periodo di missione dal 1° agosto al 28 novembre 1951 presso l'Intendenza di finanza di Bolzano e la maggiore indennità che gli sarebbe spettata a partire dal 4 agosto 1951, in base alla conseguita promozione al grado superiore.

(3436)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a quarantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1923, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del bando di concorso, rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nella Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1548, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1954, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè le modifiche ad esso apportate con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa al collocamento dei minorati di guerra ed il relativo regolamento, approvato con decreto Presidenziale 13 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, nonchè la legge 24 febbraio 1953, n. 142, relativa alla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con il decreto Presidenziale 8 febbraio 1949, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1954, n. 76244/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a cinquantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dei cinquantacinque posti, tre sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti della laurea in giurisprudenza, conseguita in una Università della Repubblica, ovvero della laurea in scienze sociali e politiche, conseguita nell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze, o della laurea in scienze politiche, con esclusione di altri titoli di studio;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

III) a quarantaquattro anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè dei capi famiglie numerose;

IV) a quarantacinque anni nei riguardi del personale in servizio agli uffici dell'U.N.S.E.A. fino al 28 febbraio 1951, e del personale in servizio agli uffici dell'I.R.C.E. fino al 16 giugno 1953.

Il limite massimo è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I) e III), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'Ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere anche ai tre posti riservati, di cui all'art. 1 del presente bando, sostenendo, allo scopo, la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le Prefetture, provveduto, ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la cate-

goria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*. rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*; dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato su carta da bollo da L. 100 di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) titolo originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

i) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) e *i*) dell'art. 5.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *i*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro 1°) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) diritto del lavoro;
8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, I dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche);
9) legislazione speciale amministrativa;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesca) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3), la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

I candidati, che aspirano a concorrere ai tre posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere, oltre le prove predette, una prova scritta ed orale in lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 11.

Con successivo decreto verrà fissata la data degli esami.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vicesegretari in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 15.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 luglio 1954

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1954
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 157. — Greco

(3524)

Diario delle prove scritte del concorso a trenta posti di vice ragioniere in prova (gruppo B) nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1953, con cui è stato indetto un concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il fonogramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1954, n. 84210/12106, con il quale si autorizza lo svolgimento delle prove scritte del concorso anzidetto nei giorni 11, 12, 13 e 14 ottobre 1954;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a trenta posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, nei giorni 11, 12, 13 e 14 ottobre 1954.

Roma, addì 2 luglio 1954

p. *Il Ministro*: Russo

(3490)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a otto borse di studio per l'anno accademico 1954-1955 per laureati in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria presso l'Istituto nazionale di alta matematica.

I laureati o coloro che intendano conseguire entro la sessione autunnale del 1954 la laurea in scienze matematiche o in fisica o in ingegneria, i quali aspirino ad una borsa di studio presso l'Istituto nazionale di alta matematica per l'anno 1954-55, devono farne domanda in carta bollata da L. 100, al presidente dell'Istituto (Città Universitaria, Roma), entro il 30 settembre 1954.

Con la domanda l'aspirante dovrà presentare il certificato di laurea e dovrà accludere o indicare:

il proprio « curriculum » della carriera scolastica universitaria ed eventualmente dei posti ricoperti dopo la laurea, qualora l'abbia già conseguita;

la dichiarazione di non godere di altri assegni o borse e di non avere incarichi retribuiti da parte di enti pubblici o privati;

l'argomento dettagliato dei corsi seguiti nel secondo biennio di matematica, o di fisica, o (limitatamente ai corsi di carattere teorico) negli ultimi tre anni di ingegneria, allegando il certificato delle votazioni;

l'argomento della tesi;

le eventuali pubblicazioni;

la dichiarazione dell'indirizzo che intende dare in prevalenza alle proprie ricerche; e cioè: *a*) geometria, *b*) analisi, *c*) applicazioni della matematica;

le conoscenze di lingue straniere;

gli eventuali lavori in corso;

il professore od i professori che possono darne referenze;

il proprio certificato di residenza.

La condizione di laureato è indispensabile per l'assegnazione della borsa. Tuttavia chi non avesse conseguito la laurea può essere iscritto fra i concorrenti, ma la iscrizione non diverrà operante se non sarà presentato il certificato di laurea entro il 15 novembre 1954.

All'aspirante, al quale fossero in via di massima riconosciuti i titoli e le attitudini per essere assegnatario di una borsa di studio, sarà data comunicazione di ciò entro il 31 ottobre 1954, ed entro il mese di novembre 1954 sarà chiamato ad un colloquio scientifico presso la sede dell'Istituto.

Il colloquio si svolgerà principalmente sull'indirizzo prescelto.

Nel caso che la borsa non possa essere attribuita, verrà corrisposta all'aspirante, se non residente in Roma, una indennità di L. 5000 come contributo spese a coloro che dovranno venire da fuori Roma.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 300.000 annue (lorde) per gli assegnatari non residenti a Roma e di L. 250.000 annue (lorde) per gli assegnatari residenti a Roma. La borsa verrà corrisposta in sei quote mensili posticipate e il godimento è subordinato alla presentazione dei documenti di rito.

Il borsista sarà nominato discepolo ricercatore.

Ogni borsista ha l'obbligo di seguire almeno tre corsi dell'Istituto, che saranno scelti all'atto dell'assegnazione della borsa, previa approvazione da parte del Comitato scientifico.

Ogni borsista ha inoltre l'obbligo di seguire con assiduità e diligenza l'attività dell'Istituto e di attendere a ricerche originali.

Ogni infrazione all'ordine dell'Istituto o la inettitudine alla ricerca scientifica, accertata in quei modi che il Comitato scientifico riterrà opportuni, darà luogo, a giudizio insindacabile di questo, ed in qualsiasi momento, alla decadenza della borsa di studio e della qualità di discepolo ricercatore.

Alla fine dell'anno accademico potranno essere conferiti per concorso, su domanda degli interessati al presidente dell'Istituto, taluni premi di L. 50.000 lorde ciascuno (in numero non eccedente la metà del numero delle borse di studio conferite) per operosità scientifica effettivamente svolta dai borsisti durante la permanenza all'Istituto.

Roma, addì 15 giugno 1954

Il presidente dell'Istituto di alta matematica
F. Severi

(3425)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere in prova trenta candidati riusciti idonei, oltre i vincitori, nel concorso a trecento posti di conduttore.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1954, n. 4665, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1954 al registro n. 49, foglio n. 9, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a trecento posti di conduttore in prova bandito con decreto Ministeriale 18 marzo 1953, n. 3837, e autorizzata l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a nominare in prova i vincitori del concorso suddetto;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, concernente la facoltà di nominare, entro il limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso, i candidati risultati idonei nella relativa graduatoria;

Vista la nota n. 84209/12106 in data 28 giugno 1954, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a far luogo all'assunzione di trenta idonei, oltre i vincitori, in applicazione del succitato regio decreto-legge n. 1785 del 1938;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41.1.24.202/111237 in data 2 luglio 1954;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, assumendo in prova trenta candidati risultati idonei, oltre i vincitori, nel concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1954

Il Ministro: MATTARELLA

(3525)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria degli idonei del concorso per l'ammissione di settanta allievi alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica anno accademico 1953-1954.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 7 aprile 1953, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica anno accademico 1953-54 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 27 maggio 1953);

Visto il decreto Ministeriale in data 20 luglio 1953, con il quale è prorogato al 31 agosto 1953 il termine per la presentazione delle domande provvisorie (*Gazzetta Ufficiale* n. 198 in data 31 agosto 1953);

Visto il decreto Ministeriale in data 16 ottobre 1953, con il quale è nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami di concorso degli aspiranti all'ammissione alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica (*Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 2 gennaio 1954);

Visto il decreto Ministeriale in data 22 ottobre 1953, con il quale è modificata la composizione della Commissione di esame (registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1954, registro n. 4 Esercito, foglio n. 9);

Visto la nota n. 50248/12106 in data 5 aprile 1953, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa all'autorizzazione a bandire il concorso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica anno accademico 1953-54:

1. Leonessa Livio
2. Casarsa Luciano
3. Degl'Innocenti Giuseppe
4. Molinas Giovanni A.
5. Carnemolla Corrado
6. Giordo Lorenzo P.
7. Condò Giuseppe A.
8. Mattè Antonino
9. Tunisini Euro Augusto
10. Conte Lorenzo
11. Bertelli Giampaolo
12. Saponaro Cosimo
13. Taccia Alfio
14. Elia Gian Luigi
15. Fecile Attilio
16. Crea Carmelo
17. Avallone Raffaele
18. Cauzzo Mario
19. Sacchi Romano A.
20. Giordano Alfredo M.
21. Mancini Antonio
22. Staffieri Giulio
23. Boemio Roberto M.
24. Benato Orazio G.
25. Di Roberto Giorgio
26. Lacchini Graziano
27. Lussu Mario L.
28. Politi Adriano
29. Pilani Adriano
30. Cerolini Maurilio
31. Cecconi Italo
32. Sciannameo Donato N.
33. Fossati Gianluigi
34. Pillinini Adelchi
35. Falciani Alberto
36. Cotroni Antonio
37. Goldoni Rolando
38. Aquino Paolo F.
39. Dicecca Antonio
40. Carone Vittorio
41. Tarondo Sergio
42. Antoci Francesco
43. Bonifacio Iwan
44. Giammarco Giuseppe M.
45. Frigerio Angelo
46. Curri Silvano
47. Elsido Beniamino
48. Iannotti Vincenzo
49. Sotgiu Aldo
50. Bonin Alberto
51. Salvi Vinicio
52. Bonnin Mario Val.
53. Bianchi Eugenio G.
54. Zorzet Marcello
55. Meucci Luigi
56. Battistuzzi Antonio
57. Caiaffa Giuseppe P.
58. Broccoli Gualtiero F.
59. Mazza Umberto
60. Gabellini Angelo
61. Ferrari Renato
62. Malavenda Domenico
63. Lupacchini Antonio
64. Marozzi Renato
65. Graziano Pasquale
66. Malcangi Mario R.
67. Godeas Ennio E.
68. Di Bella Salvatore
69. Vertovich Valerio
70. Adamo Gennaro
71. Margaria Giuseppe
72. Cerri Gianfranco
73. Schiavo Alfredo
74. Freda Lucio
75. Ruggiero Giovanni
76. Cuneo Arigo A.
77. De Stefano Fulvio
78. Aita Gaetano G.
79. De Rose Franco A.
80. Bertini Antonio
81. Ceriani Antonio F.
82. Scarafia Gaetano
83. De Nicolò Michele

Roma, addì 15 febbraio 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1954
Registro n. 24 Difesa-Aeronautica, foglio n. 212. — RAPISARDA

(3440)

PREFETTURA DI VICENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1952;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso ed approvata con decreto pari numero del 13 gennaio 1954;

Visto il proprio decreto pari numero del 14 gennaio 1954, che dichiara i vincitori delle sedi messe a concorso;

Visto che il dott. Ramanzin Armido ha rinunciato alla condotta del comune di Mossano;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ferronato Giovanni è dichiarato vincitore della condotta del comune di Mossano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato per otto giorni consecutivi.

Vicenza, addì 3 luglio 1954

p. *Il prefetto:* ERENDA

(3498)

PREFETTURA DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto n. 13752, Div. san. del 15 settembre 1953, con il quale è stato indetto il concorso al posto vacante di veterinario condotto per la condotta consorziale di Pieve di Teco;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.3.37/12467, in data 16 dicembre 1953, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali e gli atti rassegnati dalla predetta Commissione a seguito dell'espletamento delle operazioni di concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione medesima;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Moneghini dott. Achille	punti	49,50	su 100
2. Negri dott. Silvio	»	49,30	»
3. Ramella dott. Giovanni Battista	»	48,24	»
4. Tardani dott. Angelo	»	48,06	»
5. Cavalleri dott. Giovanni	»	46,96	»
6. Sangalli dott. Gian Luigi	»	45,27	»
7. Bergui dott. Ugo Oscar	»	45,21	»
8. Paterlini dott. Giancarlo	»	45	»
9. Trincheri dott. Domenico	»	44,96	»
10. Vergine dott. Mario		44,50	»
11. Bruzzo dott. Mario	»	43,06	»
12. Clemente dott. Nicolino	»	40,62	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato e di questa Prefettura.

Imperia, addì 7 luglio 1954

Il prefetto: VILLA SANTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Visto il proprio decreto di pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei al concorso al posto vacante di veterinario condotto per la condotta consorziale di Pieve di Teco; bandito con decreto n. 13752, Div. san., del 15 settembre 1953;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935;

Decreta

Il concorrente Moneghini dott. Achille di Achille è dichiarato vincitore del concorso citato in premessa, ed assegnato alla condotta consorziale di Pieve di Teco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune di Pieve di Teco e di questa Prefettura.

Imperia, addì 7 luglio 1954

Il prefetto: VILLA SANTA

(3506)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Regione autonoma della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1953, n. 301, con il quale è stato bandito il concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della Valle d'Aosta;

Visto i verbali della Commissione giudicatrice, relativi all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso suindicato:

1. Lamastra dott. Giuseppe	punti	56,468	su 100
2. Marcoz dott. Carlo	»	53,175	»
3. Milloz dott. Ernesto	»	52,800	»
4. Masini dott. Ulrico	»	51,225	»
5. Caveri dott. Alessandro	»	50,475	»
6. Quey dott. Mario	»	49,581	»
7. Quey dott. Cesare		48,987	»
8. Morello dott. Giuseppe	»	47,068	»
9. Cantatore dott. Roberto	»	43,062	»
10. Gonrad dott. Lorenzo	»	42,106	»
11. Zacchi dott. Luigi	»	38 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Regione e dei Comuni interessati

Aosta, addì 9 luglio 1954

Il presidente: CAVERI

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto odierno n. 227, con il quale viene approvata la graduatoria del concorso bandito il 29 ottobre 1953, per due posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della Valle d'Aosta;

Viste le domande dei concorrenti da cui risultano le sedi da ciascuno richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Lamastra dott. Giuseppe: consorzio di Morgex;
2) Marcoz dott. Carlo: consorzio di Châtillon.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Regione e dei Comuni interessati.

Aosta, addì 9 luglio 1954

Il presidente: CAVERI

(3477)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.